

# Credito di imposta R&S 2015 - 2019

**Patrick Beriotto** 

Warrant Group S.r.l.

Roma, 25 novembre 2015

# **Agenda**

I. RIFERIMENTI NORMATIVI

II. SOGGETTI BENEFICIARI

III. ATTIVITA' AMMISSIBILI


IV. COSTI ELEGGIBILI

**V. AGEVOLAZIONE** 

**VI. FRUIZIONE** 




# I. Riferimenti normativi



#### NORMA FONDANTE

Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), Articolo 1, comma 35

- Sostituzione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014
- Cessazione al 31/12/2014 delle agevolazioni di cui all'art. 24, D.L. 22 giugno 2012, n.83 (credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati) e di cui all'art.1, commi 95-97, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle PMI e alle reti di impresa). Le relative risorse sono destinate al nuovo credito di imposta R&S 2015-2019



#### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (DM 27 Maggio 2015 - GU Serie Generale n.174 del 29 Luglio 2015)

Budget di 2,46 miliardi €



# II. Soggetti beneficiari

#### STRUMENTO DI CARATTERE GENERALE

Tutte le <u>IMPRESE</u> indipendentemente da

- > forma giuridica
  - > settore economico di appartenenza
    - > regime contabile adottato
      - > dimensioni
        - > area geografica
          - > anno di costituzione / inizio attività





# III. Attività ammissibili

#### RICERCA FONDAMENTALE

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti

#### RICERCA INDUSTRIALE

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)





# III. Attività ammissibili

#### SVILUPPO SPERIMENTALE

- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.



# III. Attività ammissibili

#### NON SONO AMMISSIBILI

le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.





# IV. Costi eleggibili

- ✓ Personale
- √ Strumenti e attrezzature di laboratorio
  - √ Contratti di ricerca commissionata
    - ✓ Competenze tecniche e privative industriali
      - ✓ Certificazione

**MINIMO 30.000€** 

RICERCA FONDAMENTALE RICERCA INDUSTRIALE SVILUPPO SPERIMENTALE



# V. Agevolazione

# MISURA INCREMENTALE SULLA MEDIA DEL TRIENNIO FISSO 2012 - 2014

L'agevolazione viene calcolata sul **valore incrementale** delle spese di R&S registrate in **ciascuno dei periodi d'imposta 2015/2019 per cui si intende beneficiare dell'agevolazione**, che eccedano i 30.000 €, rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012/2014 ed è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla tipologia di costi eleggibili.

Per le imprese in attività da meno di 3 anni, la media degli investimenti per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul periodo che decorre dal momento di costituzione.

### TETTO MASSIMO: 5 Milioni € / anno per ciascun beneficiario

Sono inapplicabili i limiti quantitativi di utilizzo del credito (art. 1, co. 53, L. n. 244/2007: 250.000 € annui per i crediti riportati nel quadro RU Modello UNICO; art. 34, L. n. 388/2000: 700.000 € annui)




# V. Agevolazione

#### Intensità di aiuto

Tipologia di spesa di Ricerca e Sviluppo	Intensità di aiuto
<ul> <li>Personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo:</li> <li>dipendente dell'impresa, con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;</li> <li>in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;</li> </ul>	50%
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;	50%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;	25%
Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;	25%







# Patent Box



Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014 art. 1, commi 37-45, mod. da D.L. Investment Compact del 20.01.2015

# **Patent Box**

### Il regime del PatentBox in Italia è:

- un regime agevolativo rilevante ai fini IRES/IRPEF;
- un **regime opzionale** e irrevocabile ma è rinnovabile -> produce i propri effetti per cinque esercizi sociali;
- consiste nella detassazione (esclusione) di una quota del reddito derivante dallo sfruttamento e/o cessione di beni immateriali. (variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione in sede del reddito d'impresa)



### **Beni Immateriali**

La legge di Stabilità 2015 introduce un regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo o dalla cessione di alcuni beni immateriali quali:



detenuti da qualunque titolare di reddito di impresa che svolgano attività di Ricerca e Sviluppo.



# **Destinatari**

- Imprenditori individuali e imprese familiari
- Società di persone e capitali
- Cooperative
- Società di mutua assicurazione
- Enti pubblici e privati, trust
- Soggetti di cui al'art. 73 commi 1 lettera d) del Tuir: società ed enti di ogni tipo, compresi trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio nazionale ma stabiliti in Stati per i quali ci siano accordi contro le doppie imposizioni ed effettivo scambio di informazioni.



# Identificazione dei redditi

La legge distingue i redditi derivanti dall'utilizzo dei beni e diritti immateriali tra quelli conseguiti direttamente e quelli conseguiti indirettamente:

- 1) Redditi diretti: sono quelli derivanti dall'uso diretto dell'intangibile da parte del contribuente all'interno della propria impresa. Es. vendita diretta di prodotti brevettati / coperti da marchio depositato
- 2) Redditi indiretti: sono quelli che le imprese ricevono da un altro soggetto, dando in concessione d'uso un proprio diritto o bene immateriale a fronte di uno specifico compenso. Es. Royalty ricevute per consentire ad un'altra impresa di sfruttare un brevetto.



# **Beneficio fiscale**

Esenzione da imposizione fino al 50% del reddito derivante dagli intangibili agevolabili per imposte **IRPEF o IRES.** 

Regime **opzionale irrevocabile** della durata di **5 anni – rinnovabile** (misura strutturale)

### 2015

Percentuale di esclusione del reddito: 30%

### 2016

Percentuale di esclusione del reddito: 40%

### Dal 2017 in poi

Percentuale di esclusione del reddito: 50%



# **Ruling Redditi Indiretti**

# Utilizzo indiretto del bene/diritto immateriale

Ai soggetti estranei all'impresa concedente

Ai soggetti del gruppo a cui appartiene anche l'impresa concedente

Nessun obbligo di Ruling

Ruling obbligatorio



### **Plusvalenze**

Cessione del bene o del diritto immateriale: è la plusvalenza derivante dalla cessione (vendita) dell'intangibile agevolabile.

Affinché le plusvalenze siano esenti da tassazione è prevista però la condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla vendita debba essere rinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri intangibili prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo alla cessione

